



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE**

**Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 13516 DEL 30/12/2021**

**OGGETTO:** Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR 1308 del 22/12/2021. Approvazione programma delle visite ispettive ordinarie in sito per il triennio 2022-2024.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Visti:**

- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", e in particolare: Parte Seconda – *Titolo III-bis – L'Autorizzazione Integrata Ambientale*, art. 29-decies "*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*";
- la DGR Umbria n. 1238 del 11/12/2019 "*Determinazioni in merito alla riorganizzazione delle Direzioni regionali*";
- la DGR Umbria n. 288 del 22/04/2020 "*Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni*";

**Vista** la DGR n. 1308 del 22/12/2021 con la quale la Regione Umbria, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha approvato il nuovo Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

**Visto** che il suddetto Piano d'Ispezione Ambientale, al capitolo 5. *Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie* stabilisce, in particolare, quanto segue:

- a) che il Servizio regionale competente definisce e approva con Determinazione Dirigenziale il programma triennale delle visite ispettive in loco delle aziende AIA autorizzate nel territorio regionale, sulla base dell'indice di rischio calcolato da ARPA Umbria mediante il modello SSPC "*Sistema di Supporto alla Pianificazione dei Controlli*" approvato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con Delibera n. 63 del 15/03/2016;
- b) che il programma triennale contiene l'elenco delle aziende AIA autorizzate nel territorio regionale che si trovano in stato attivo con indicato, per ciascuna azienda, il valore dell'indice di rischio, la frequenza del controllo e l'anno o gli anni in cui è prevista la visita ispettiva ordinaria in loco;
- c) che le aziende che ricadono nella fascia di frequenza biennale saranno distribuite equamente tra il primo e il secondo anno di programmazione, mentre le aziende con frequenza triennale saranno ripartite tra i tre anni dando precedenza alle aziende con indice di rischio più elevato e facendo in modo che il numero totale di controlli che ARPA deve effettuare sia approssimativamente uguale ogni anno;
- d) che il programma triennale delle ispezioni ambientali ordinarie può essere aggiornato su segnalazione di ARPA in caso di significative modifiche impiantistiche, di chiusure di stabilimenti, di sospensioni prolungate di parti significative di impianto, di messa in esercizio di nuove aziende, di riattivazione di aziende temporaneamente chiuse;
- e) che la valutazione del rischio è effettuata da ARPA ogni tre anni e alla scadenza del triennio di programmazione il Servizio regionale competente procede alla definizione del successivo triennio di attività ispettiva ordinaria secondo le modalità previste dal Piano d'Ispezione Ambientale;
- f) che, oltre alle frequenze di controllo indicate nella programmazione triennale, per ogni azienda AIA è prevista una visita ispettiva semestrale, indipendentemente dal valore dell'indice di rischio totale, nel caso in cui la precedente ispezione abbia evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, come indicato all'art.29-*decies*, comma 11-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. In questo contesto si intende per "grave inosservanza" una violazione per la quale non è possibile escludere il potenziale danno ambientale e quindi non è possibile applicare l'art. 318-bis del D. Lgs. 152/2006. A conclusione di una visita ispettiva che abbia evidenziato una grave irregolarità, ARPA segnala al Gestore e all'Autorità competente, nella relazione conclusiva della visita ispettiva prevista dall'art. 29-*decies*, comma 5 e 6 del D. Lgs. 152/2006, la necessità di effettuare il controllo semestrale di cui sopra;

**Considerato** che con nota acquisita al prot. reg. con n. E-221733 del 17/11/2021 ARPA ha trasmesso la valutazione del rischio delle installazioni AIA attive, valutata mediante il modello SSPC;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del programma delle visite ispettive ordinarie in sito per il triennio 2022-2024 utilizzando il criterio;

**Visto** il documento "*programma delle visite ispettive ordinarie in sito 2022-2024*", riportato in allegato al presente atto, predisposto secondo i criteri indicati al paragrafo 5.3 *Programmazione triennale visite ispettive* del Piano d'Ispezione Ambientale di cui alla DGR n. 1308 del 22/12/2021;

**Ritenuto** opportuno precisare quanto segue:

- che le frequenze dei controlli indicate nel "*programma delle visite ispettive ordinarie in sito 2022-2024*" aggiornano e sostituiscono quelle riportate nelle singole Autorizzazioni Integrate Ambientali ovvero che i controlli ordinari previsti nell'AIA dovranno essere effettuati da ARPA secondo le tempistiche e le frequenze indicate nel programma triennale allegato;

- che per visita ispettiva si intende sia la visita ispettiva completa finalizzata alla verifica del rispetto di tutte le condizioni dell'autorizzazione sia la visita ispettiva mirata alla verifica di talune condizioni dell'autorizzazione ritenute più significative per la tipologia di attività e previste in autorizzazione;
- che per le nuove AIA la prima ispezione ordinaria è sempre completa. Le ulteriori ispezioni, qualora non sussistano evidenti criticità, potranno essere mirate alla verifica di specifiche fasi del processo produttivo che producono gli impatti più significativi sull'ambiente, oltre che delle modifiche, sostanziali o meno, autorizzate e delle criticità emerse nel precedente controllo;
- che per tutte le aziende AIA in cui vengono svolte attività di gestione rifiuti, rientranti nella categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/2006, è effettuata, almeno ogni tre anni, una verifica completa su tutte le prescrizioni AIA riguardanti la gestione del rifiuto.
- che i controlli programmati secondo l'elenco riportato in allegato sono a carico del Gestore e che l'importo dovuto è definito nel tariffario regionale AIA approvato con DGR n. 589 del 6/05/2019 "*Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Dm Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58. Approvazione*";
- che, come previsto dal suddetto tariffario AIA regionale, le tariffe per i controlli programmati devono essere versate dai Gestori direttamente ad ARPA, entro 30 giorni dal ricevimento di un resoconto di ARPA sull'attività di controllo svolta presso l'impianto, in cui sia dettagliato il calcolo dell'importo dovuto e indicata la lista degli inquinanti pertinenti considerati nei calcoli per la componente aria e acqua;

**Considerato** che al citato capitolo 5. del Piano d'Ispezione Ambientale, è previsto anche quanto segue:

- che, ai sensi dell'art. 29-*decies*, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 152/2006, gli esiti delle visite ispettive in sito sono descritti in una relazione finale che contiene i riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e la proposta di eventuali misure da adottare nonché le sanzioni previste dall'art. 29-*quattordices* del D. Lgs. 152/2006 e le eventuali notizie di reato;
- che la relazione di cui al punto precedente è notificata al gestore interessato, all'Autorità competente, alla ASL e al Comune ove ha sede l'impianto entro 2 mesi dalla visita in loco e che, in caso di non conformità rilevate in sede di ispezione o di campionamento, l'esito del controllo è notificato al Gestore dopo aver avviato i procedimenti amministrativi o penali del caso;
- che, oltre alle frequenze di controllo indicate nella programmazione triennale, per ogni azienda AIA è prevista una visita ispettiva semestrale nel caso in cui la precedente ispezione abbia evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, come indicato all'art.29-*decies*, comma 11-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. e che in questo contesto si intende per "*grave inosservanza*" una violazione per la quale non è possibile escludere il potenziale danno ambientale e quindi non è possibile applicare l'art. 318 del D. Lgs. 152/2006. A conclusione di una visita ispettiva che abbia evidenziato una grave irregolarità, ARPA segnala, nella relazione conclusiva della visita ispettiva prevista dall'art. 29-*decies*, comma 5 e 6 del D. Lgs. 152/2006, la necessità di effettuare il controllo semestrale di cui sopra;
- che anche i controlli semestrali di cui al suddetto art.29-*decies*, comma 11-ter del D. Lgs. n. 152/2006 sono a carico del Gestore e il relativo importo è definito al paragrafo 2.4 del citato tariffario AIA regionale;

**Ritenuto**, altresì, opportuno ricordare che il Piano d'Ispezione Ambientale prevede quanto segue:

- che le ispezioni programmate e non effettuate nell'anno previsto sono effettuate entro il primo semestre dell'anno successivo, in aggiunta a quelle previste dal programma triennale, salvo i casi in cui particolari impedimenti rendano impossibile il controllo;

- che oltre alle visite ispettive programmate in sito, ARPA verifica ogni anno gli esiti degli autocontrolli trasmessi dai Gestori entro il 30 aprile, segnalando all'Autorità competente le eventuali criticità rilevate e proponendo le misure da adottare;
- che ARPA può effettuare in ogni momento e senza preavviso ispezioni straordinarie, come previsto al paragrafo 6 *Procedure per le ispezioni ambientali straordinarie* del Piano d'Ispezione Ambientale;

**Visto** il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 "*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*";

**Visto** il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si ritiene parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il "*programma delle visite ispettive ordinarie in sito 2022-2024*" riportato in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo ai controlli ordinari delle aziende AIA attive autorizzate sul territorio regionale che verranno effettuati da ARPA nel triennio di riferimento, fermo restando che la stessa Agenzia potrà eseguire ispezioni straordinarie in ogni momento e senza preavviso, come previsto dal Piano d'Ispezione Ambientale di cui alla DGR 1308 del 22/12/2021;
3. di precisare che le frequenze dei controlli indicate nel "*programma delle visite ispettive ordinarie in sito 2022-2024*" aggiornano e sostituiscono quelle riportate nelle singole Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) ovvero che i controlli previsti nell'AIA dovranno essere effettuati da ARPA secondo le tempistiche e le frequenze indicate nel programma triennale allegato al presente atto;
4. di dare atto che il "*programma delle visite ispettive ordinarie in sito 2022-2024*" allegato al presente atto potrà essere aggiornato su segnalazione di ARPA in caso di significative modifiche impiantistiche, di chiusure di stabilimenti, di sospensioni prolungate di parti significative di impianto, di messa in esercizio di nuove aziende, di riattivazione di aziende temporaneamente chiuse;
5. di precisare che alla scadenza del triennio di programmazione il Servizio regionale competente procede alla definizione del successivo triennio di attività ispettiva ordinaria secondo le modalità previste dal Piano d'Ispezione Ambientale;
6. di dare atto che oltre ai controlli indicati nel *programma delle visite ispettive ordinarie in sito 2022-2024*, ARPA potrà effettuare i controlli semestrali di cui all'art. 29-*decies*, comma 11-ter del D. Lgs. 152/2006 nel caso in cui la precedente ispezione abbia evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, tale da non poter applicare l'art. 318 del codice ambientale;
7. di stabilire che, a conclusione di una visita ispettiva che abbia evidenziato una grave irregolarità, ARPA dovrà segnalare al Gestore e all'Autorità competente, nella relazione conclusiva della visita ispettiva prevista dall'art. 29-*decies*, comma 5 e 6 del D. Lgs. 152/2006, la necessità di effettuare il controllo semestrale di cui al precedente punto 4);
8. di dare atto che, ai sensi del DM n. 58/2017, i controlli previsti nel "*programma delle visite ispettive ordinarie in sito 2022-2024*" nonché i controlli semestrali di cui al punto 4) sono effettuati da ARPA con oneri a carico del Gestore e i relativi importi sono stabiliti dal tariffario AIA regionale approvato con DGR n. 589 del 06/05/2019;
9. di trasmettere il presente atto ad ARPA, ai Comuni, alle ASL e alle aziende interessate;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale

ai sensi del D. Lgs. 195/2005 e ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013;  
11. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 30/12/2021

L'Istruttore  
Paola Angelini  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 30/12/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Paola Angelini  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 30/12/2021

Il Dirigente  
Andrea Monsignori  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2